

**ACCORDO PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI APPALTO PER
AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI CREDITI,**

- CPV 79940000-5

Premesso che:

- a. L'Asp Magiera Ansaloni con sede A Rio Saliceto in via Marx 10, è:
 - un organismo senza fini di lucro, di diritto pubblico istituito ai sensi della L 328/2000, del d.lgs 207/2001 e della L.R 2/2003;
 - una Amministrazione Aggiudicatrice così come prevista all'art. 3 del D.lgs 50/2016 tenuta al rispetto delle norme previste per la generalità degli Enti Pubblici per l'affidamento dei contratti di appalto;
- b. gli altri soggetti del presente accordo di seguito indicati sono a loro volta:
 - un organismo senza fini di lucro, di diritto pubblico istituiti e costituiti a norma di legge
 - una Amministrazione Aggiudicatrice così come prevista all'art. 3 del D.lgs 50/2016 tenuta al rispetto delle norme previste per la generalità degli Enti Pubblici per l'affidamento dei contratti di appalto;

Ricordato in particolare che:

1. Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 50/2016
 - a. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica
 - b. "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - i. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - ii. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento."
 - c. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.
 - d. Le centrali di committenza possono:
 - i. aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - ii. stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - iii. gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
 - e. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
 - f. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
 - g. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.
 - h. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
2. Ai sensi dell'art 1 comma 449 della L 296/2006: "...Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti..."

3. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 12/2013 "Alle ASP si applicano le norme valevoli per l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
4. L'appalto in oggetto:
 - a. Si stima superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice appalti
 - b. non rientra tra le categorie previste dall'art 1 c. 7 della L 95/2012
 - c. non rientra tra le categorie di cui alla delibera Anac n. 22 del 26/11/2014 ai sensi dell'art 9 c. 7 della L. 66/2014;
5. I soggetti come sotto costituiti hanno pertanto facoltà di associarsi per svolgere in modo unificato specifiche procedure di appalto per perseguire in tal modo obiettivi di:
 - a. Risparmio di spese e di procedure amministrative
 - b. Ottenimento di condizioni di fornitura forniture e servizi migliori sotto il profilo tecnico e/o economico.
6. Le norme generali di contenimento della finanza pubblica anche ove non direttamente applicabili sono comunque valevoli in termini di principio anche per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona che le perseguono attraverso il presente accordo e in base agli indirizzi già forniti in precedenza rispetto al "vecchio Codice appalti" in merito alla sottoscrizione di accordi per la gestione unificata di appalti pubblici (vedasi ad esempio sentenze Corte dei conti - src LIGURIA n. 44 dell'11/06/2013 e Corte dei Conti Umbria n. 112 del 4 giugno 2013 secondo le quali "...la finalità di tale disciplina è quella di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici riducendo i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica ...)
7. Per quanto sopra esposto e sussistendo:
 - i. tra i soggetti sotto indicati, i medesimi obblighi normativi e procedurali di aggiudicazione degli appalti nonché le medesime esigenze di espletare le procedure di gara per il servizio/fornitura indicato in intestazione;
 - ii. ragioni di adeguatezza amministrativa per la riduzione e razionalizzazione dei procedimenti e attività in capo alle singole Amministrazioni Aggiudicatrici;
 - iii. ragioni di convenienza economica derivante sia dalla citata riduzione dei procedimenti amministrativi che dalle presunte e maggiori "dinamiche concorrenziali" dovute all'aggregazione in unico appalto dei servizi di più Amministrazioni;
 - iv. ragioni di legittimità e di adeguatezza ai principi normativi dettati dal legislatore in ordine alla stipula di accordi tra Enti Pubblici per la delega "ad hoc" ad un ufficio già esistente presso una Amministrazione Aggiudicatrice delle funzioni di Centrale di Committenza;

è intenzione delle parti:

 - gestire in modo accorpato le procedure di gara solo per tale e specifico servizio indicato;
 - stipulare quindi specifico accordo per formalizzare e definire dettagliatamente i ruoli, le competenze e le responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento della procedura unificata,

TRA

L'Asp Magiera Ansaloni con sede legale in via C.Marx n. 10 a Rio Saliceto (RE) CF 80010410357 ivi rappresentate in forza di legge e Statuto dal Direttore Generale Dr Marco Gorrieri CF GRRMRC74M01D037V che agisce nel presente in nome e per conto dell'Asp Magiera Ansaloni stessa (di seguito anche Centrale di Committenza o CDC)

E

L'ASP "Valloni Marecchia" con sede legale in Via di Mezzo, n. 1 - Rimini C.F. 04265920407, ivi rappresentata in forza di legge e Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Giancarlo Ferri, C.F. FRR GCR 50 P 25 H 921 X, che agisce nel presente in nome e per conto della stessa ASP "Valloni Marecchia" (di seguito anche Amministrazione Aggiudicatrice o AA),

Si stipula ACCORDO articolato nei seguenti punti,

1. OGGETTO

1. Il presente accordo ha lo scopo di pervenire attraverso una Centrale di Committenza individuata nell'Asp Magiera Ansaloni, **all'aggiudicazione di un ACCORDO QUADRO** cui l'AA e la CDC dovranno successivamente aderire per la stipula di contratto di appalto per l'erogazione del servizio di **riscossione coattiva dei crediti- cpv 79940000-5** così come meglio indicato nel capitolato di appalto e atti di gara che si andranno ad approvare.
2. La Centrale di Committenza nella presente procedura **aggiudica** quindi **per se stessa e per le Amministrazioni Aggiudicatrici** limitatamente alle tipologie e quantità di appalto che ogni singola Amministrazione programmerà e comunicherà come necessaria per se stessa nel periodo di interesse.
3. L'adesione al presente accordo vincola ad ogni effetto di legge, i soggetti sottoscrittori ad adempiere in modo completo, adeguato e regolare agli impegni e obblighi da esso derivante per quanto di rispettiva competenza nelle fasi di predisposizione documentale, svolgimento delle fasi di gara nonché di esecuzione contrattuale successiva all'aggiudicazione per quanto ad esso conseguenti e direttamente collegate.

2. COMPITIE OBBLIGHI DELLE PARTI

in via generale

- A. La CDC provvederà all'adozione di ogni provvedimento amministrativo necessario allo svolgimento delle procedure di gara dalla fase di adozione del provvedimento a contrarre e nomina del RUP, di redazione e successiva pubblicazione degli atti di gara sino alla aggiudicazione definitiva a norma di legge e stipula di accordo quadro a cui **potranno aderire oltre alla CDC le AA che sottoscrivano il presente accordo** per le finalità in esso espresse;
- B. Non sono ammesse adesioni all'accordo successive alle scadenze dei termini fissati dalla programmazione temporale sotto indicata al fine di permettere l'avvio dei lavori di redazione della gara senza che essa possa cambiare nei contenuti o quantità mettendo così a rischio la decorrenza del servizio da appaltare;
- C. I soggetti sottoscrittori saranno tenuti ad aderire all'accordo quadro aggiudicato entro il suo periodo di validità, stipulando apposito contratto di appalto "derivato" per la parte economica e di servizi che compete loro così come prevista all'interno degli atti di gara risultanti; il contratto derivato avrà **scadenza il 31/12/2023** per tutte le AA aderenti.

Specificatamente la CDC:

1. Provvederà alla stesura di apposita scheda di rilevazione delle esigenze e specifiche tecniche che le singole AA richiedono di inserire nell'appalto. Tale scheda dovrà essere compilata in modo esaustivo e restituita alla CDC entro 15 giorni data ricevimento e con tali dati verrà redatta bozza di capitolato di appalto. Nella scheda potranno essere raccolti vari dati (a titolo indicativo):
 - i. Tipologia di servizi / prestazioni richieste
 - ii. Modalità di erogazione dei servizi/ prestazioni desiderate
 - iii. Quantitativi dei servizi / prestazioni previste
 - iv. prezzi da ultimo applicati dall'attuale appaltatore ai servizi richiesti
 - v. Caratteristiche di dettaglio dei servizi / prestazioni attualmente erogate
 - vi. Importo base di gara presunto per la singola AA (utile anche ai fini di cui al punto 3)
2. Provvederà alla stesura del capitolato di appalto che, redatto in base alle informazioni contenute nelle schede suddette, sarà:
 - a. Comprensivo di ogni elemento "sostanziale" e "rilevante" che componga l'appalto¹;
 - b. reso omogeneo nei contenuti per poterlo applicare alle diverse amministrazioni aggiudicatrici a beneficio di ognuna delle stesse facenti parte della gara o del medesimo lotto di gara in caso di frazionamento in più lotti
 - c. per i fini di cui al punto precedente la CDC potrà prevedere:
 - i. opzioni / servizi aggiuntivi soggetti ad attività negoziale successiva alla stipula del contratto, tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Aggiudicatario

¹ Si intende per sostanziale e rilevante ogni elemento che, parte del capitolato, per ragioni di natura economica e/o quantitativa sia di rilevante interesse e/o caratterizzante il capitolato stesso. Non potranno essere opponibili dalle AA modalità espressive o formulazioni discrezionali utilizzate dalla CDC.

- ii. forniture o servizi non rilevanti ai fini del punteggio di gara ma inseriti nell'offerta come vincolanti per l'appaltatore in caso di attivazione e richiesta da parte delle AA
 - d. inviato e discusso in almeno un incontro a tal fine convocato dalla CDC con i referenti delle AA
 - e. sottoposto alla formale approvazione (via PEC o fax) da parte delle singole AA per la sua successiva e definitiva pubblicazione come documento di gara vincolante tra le parti. È facoltà delle AA respingere entro 7 giorni dall'invio il capitolato chiedendone formalmente delle modifiche non oltre 1 volta; la CDC è tenuta a recepire le richieste se ed in quanto compatibili con gli interessi generali di conduzione della gara; qualora il recepimento delle richieste contraddica lo spirito di aggregazione della gara, la richiesta può essere respinta con debita indicazione dei motivi del respingimento richiedendo quindi di nuovo la sottoscrizione del capitolato senza detta variazione; in mancanza di approvazione del capitolato da parte di una o più AA, l'accordo tra la CDC e tali AA decade e non produce più alcun effetto sciogliendo le parti da ogni obbligazione senza che sia dovuto nulla tra le parti (fatti salvi eventuali rimborsi spese sostenute dalla CDC se e in quanto dovuti dalle AA)
3. Redigerà il bando di gara:
- a. Suddividendolo – se necessario - per lotti territoriali omogenei
 - b. definendo le modalità e criteri di aggiudicazione previo parere (indicativo non vincolante) espresso in merito dalle AA
4. Inviterà le AA ad esprimersi - qualora si tratti di aggiudicazione col sistema dell'“economicamente più conveniente” - in ordine agli elementi cui assegnare punteggio da inserire nel bando di gara per la valutazione della parte qualitativa delle offerte. Anche in tal caso la CDC proporrà alcuni elementi (via mail e/o con incontri specifici) alle AA le quali, in tal caso, hanno funzione di “consulenza” pertanto la CDC raccoglierà i suggerimenti dettati da ogni singola AA entro le scadenze che saranno indicate ed eseguirà una valutazione sulle indicazioni fornite che saranno recepite e motivate in ragione di determinati criteri e elementi tra i quali:
- i. rilevanza tecnica e qualitativa dell'elemento per la tipologia di appalto
 - ii. autorevolezza della fonte (se da fonte normative – es: criteri ambientali per la ristorazione emanati dal ministero dell'Ambiente, o suggerito dalla singola AA)
 - iii. rilevanza dell'interesse per la generalità delle AA o, viceversa, per poche AA
 - iv. “rilevanza” economica del servizio del richiedente sul singolo lotto di appalto;
- in mancanza di ragioni/criteri oggettivi di “scelta” tra più elementi potenzialmente utilizzabili, la CDC eseguirà la scelta dando priorità alla scelta “collegiale” secondo le preferenze espresse dalle AA o, qualora tale sistema non dia esiti positivi, procederà a proprio insindacabile giudizio.
5. Provvederà alle pubblicazioni di legge obbligatorie (e facoltative se e in quanto ritenuto opportuno) quali Guce e Guri, così come alle comunicazioni agli organi preposti e banche dati telematiche dei dati richiesti (Sitar, Anac ecc)
6. Provvederà alla nomina della commissione di gara ove necessaria, la quale si occuperà delle procedure e compiti previsti per legge in capo alla stessa quali a titolo esemplificativo:
- i. Redazione dei verbali di gara da trasmettere alla CDC;
 - ii. Controllo preliminare della regolarità delle buste pervenute e della completezza e regolarità dei documenti presentati per l'ammissione delle offerte, con eventuale attivazione del cd soccorso istruttorio nei casi di legge previsti;
 - iii. Informazione ai concorrenti da sottoporre a controllo ai sensi del d.lgs 50/2016 (controllo che sarà eseguito d'ufficio dalla CDC)
 - iv. Valutazione delle offerte presentate e redazione della graduatoria di merito alla CDC
- i commissari e loro sostituti, saranno individuati dalla CDC e- nelle more delle linee guida ed elenco di cui all'art 78 del codice appalti - prioritariamente tra i funzionari / personale facente parte delle AA sottoscrittrici dell'accordo; a tal fine le AA si vincolano a rendere disponibile un proprio funzionario per la Commissione a prescindere dalla sua nomina successiva. Se necessario per legge o per competenze tecniche saranno nominate persone esterne. Salvo motivata ragione il personale nominato delle AA è tenuto alla partecipazione attiva ai lavori della CDC; la partecipazione di detto personale delle AA alla

commissione di gara può essere gratuita salvo rimborso spese (di viaggio e pasti) al personale che ne faccia richiesta; diversamente sono riconosciuti € 100,00 onnicomprensivi per ogni componente per ogni seduta di gara.

7. convocherà e comunicherà le date delle sedute di gara anche in base ai tempi dovuti per gli accertamenti di cui al punto 6;
8. Eseguirà i controlli di legge previsti in capo ai concorrenti ed adotterà i relativi adempimenti conseguenti a detti controlli informando per quanto di rispettiva e necessaria competenza la Commissione e le AA;
9. Approverà le graduatorie provvisorie e definitive.
10. Eseguirà le comunicazioni previste dal nuovo Codice appalti e stipulerà l'accordo quadro con il soggetto aggiudicatario;
11. Archiverà gli atti di gara e trasmetterà alle AA tutte le informazioni e documentazioni necessarie alla successiva stipula contrattuale in adesione all'accordo quadro.

Specificatamente le AA:

12. Trasmetteranno la documentazione necessaria alla CDC nei termini ivi previsti o indicati specificatamente dalla stessa CDC ove siano necessari tempi differenti;
13. Nomineranno secondo i propri ordinamenti interni un soggetto unico responsabile del procedimento che sarà deputato:
 - i. Alle procedure amministrative di gara ivi previste per quanto di propria competenza ai sensi della L 241/1990 e in particolare all'espressione dei pareri, alla compilazione dei documenti, alla firma e trasmissione degli atti di gara che saranno da sottoscrivere o elaborarsi da parte dell'AA;
 - ii. alla partecipazione degli incontri convocati dalla CDC
14. Sottoscriveranno il contratto "derivato" dall'adesione all'accordo quadro che avrà scadenza "predeterminata" indipendentemente dalla sua decorrenza
15. Eseguirà le comunicazioni e le procedure se e in quanto dovute per legge a seguito della stipula di contratto di appalto. A titolo esemplificativo:
 - i. Acquisizione del CIG derivato;
 - ii. Inserimento dell'appalto sul Sitar dalla fase prevista per tale fattispecie;
 - iii. Conduzione del contratto e gestione delle procedure derivanti dallo stesso (controlli del servizio eseguito, contabilità dei pagamenti, contenzioso in fase di esecuzione del servizio, svincolo della cauzione definitiva costituita pro quota a favore di ogni singola AA dal soggetto aggiudicatario)
16. Verserà alla CDC entro 30 giorni dalla data di ricezione del documento di imputazione dei costi,
 - a. l'importo indicato in tabella (iva esclusa) all'art 3 corrispondente alla propria "fascia" stabilita in ragione della base di gara di appalto presunto per la singola AA
 - b. il rimborso spese se e in quanto dovuto suddiviso in parti uguali tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo (inclusa la CDC)

NOTA: in caso di inadempienze rispetto alle attività indicate o, ove espressamente previsti, ai termini temporali per la restituzione di documenti / informazioni ecc, la CDC (per quanto le compete) si impegna a sollecitare l'AA inadempiente a provvedere ai propri obblighi entro un nuovo termine temporale. In caso di esito negativo o in assenza di esito al sollecito entro i nuovi termini indicati dalla CDC, ciò equivale ad espressa revoca del mandato alla CDC di quanto all'oggetto e conseguente ed automatico decadimento da ogni obbligo tra le parti derivanti dal presente accordo. Non opera il cd "silenzio assenso" che, nel caso si verifichi, equivale a espressa revoca dell'accordo da parte dell'AA.

3. COSTI

1. Le AA:

- a. successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva e stipula dell'accordo quadro, verseranno alla CDC, dietro apposita richiesta di quest'ultima ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento, l'importo indicato in tabella (iva esclusa) corrispondente alla fascia in cui si colloca l'importo base di gara presunto per il proprio appalto

Fasce base di gara x AA

da €	a €	Costo	
0	20.000,00	350,00	Nessun rimb spese
20.001,00	40.000,00	500,00	Nessun rimb spese
40.001,00	100.000,00	750,00	rimb spese sostenute diviso in parti uguali tra AA e CDC
100.001,00	205.000,00	1.150,00	rimb spese sostenute diviso in parti uguali tra AA e CDC
205.001,00	500.000,00	1.650,00	rimb spese sostenute diviso in parti uguali tra AA e CDC
500.001,00	oltre	2.350,00	rimb spese sostenute diviso in parti uguali tra AA e CDC

Le spese rimborsabili sono SOLO quelle da sostenersi per acquisizione CIG quadro, pubblicazioni appalto es: Guri, Anac ecc (non spese di cancelleria, di personale o altri costi interni CDC)

- b. Sosterranno le spese della propria stipula contrattuale derivata se in quanto dovute (bolli, spese di registrazione per i contratti redatti in forma pubblica ecc)
- c. Sosterranno le spese di acquisizione del CIG derivato
- d. Sosterranno direttamente i costi derivanti dal servizio contrattualmente stipulato con il soggetto aggiudicatario
- e. Sosterranno ogni altra spesa se e in quanto dovuta afferente al contratto di appalto stipulato
- f. Sosterrà nel limite di 1/10 le spese legali ove effettivamente sostenute dalla CDC in caso di contenziosi/ricorsi avverso le procedure di gara (fatto salvo quanto indicato all'art. 5 punto 2)

2. La CDC:

- a. sosterrà ogni costo afferente allo svolgimento della gara dalla fase di avvio sino alla fase di stipula contrattuale – ad eccezione dei costi previsti in capo al soggetto aggiudicatario così come previsti per legge o bando di gara. Nessun costo quindi oltre a quelli indicati al precedente punto potrà essere imputato dalla CDC alle AA
- b. sosterrà le spese legali in caso di contenziosi / ricorsi avverso la procedura di gara
- c. Sosterrà le spese di stipula contrattuale:
 - i. Dell'accordo quadro, se in quanto dovute (bolli, spese di registrazione per i contratti redatti in forma pubblica ecc)
 - ii. Dell'acquisizione del CIG quadro
 - iii. Del proprio contratto di appalto derivato dall'adesione all'accordo quadro
- d. Sosterrà le spese di acquisizione del proprio CIG derivato
- e. Sosterrà direttamente i costi derivanti dal servizio contrattualmente stipulato con il soggetto aggiudicatario
- f. Sosterrà ogni altra spesa se e in quanto dovuta afferente al contratto di appalto stipulato

4. TERMINI

1. Il presente accordo decorre dalla data di STIPULA o, se antecedente, di APPROVAZIONE da parte dell'organo dell'AA (inteso come atto già vincolante da sottoscrivere poi successivamente tra le parti a titolo di recepimento) e termina con la stipula dell'accordo quadro da parte della CDC con il soggetto aggiudicatario della gara ed invio di tutta la documentazione amministrativa necessaria per la successiva adesione all'accordo quadro e stipula del contratto derivato.
2. In caso di ricorso avverso le procedure di gara o dilazione dei termini di gara previsti nel "calendario" di gara sotto riportato, il presente accordo resta valido tra le parti sino alla chiusura di ogni aspetto legale ed economico legato alla procedura ivi stabilita sino alla regolare stipula di cui al punto 1.

5. RESPONSABILITA' E NORME DI CHIUSURA

1. Le AA e la CDC sono sempre responsabili dell'adozione e delle conseguenze degli atti da se promanati o dai quali hanno avuto origine altri atti per quanto di rispettiva competenza in ordine alla suddivisione dei compiti come sopra indicati. A tal fine:
 - a. In caso insorgano successivamente alla sua sottoscrizione, esigenze da definire o concordare per la regolare realizzazione del presente accordo che non siano pretestuose,

strumentali o evidentemente infondate, la CDC e le AA dovranno concordarle in modo unanime anche avvalendosi, se e in quanto applicabili al caso di specie, ad accordi transattivi ovvero a procedure di mediazione per la ricomposizione amichevole della controversia.

- b. La revoca o recesso di una AA dal presente Accordo non scioglie la CDC nei confronti delle altre AA;
2. In caso di ricorsi o "azioni legali" comunque denominate che comportino spese (legali, risarcimenti, di interessi ecc) promosse da operatori economici partecipanti alla gara o sottoscrittori dei contratti e derivanti da provvedimenti adottati con colpa e negligenza/imperizia rilevabile dagli atti, le singole Amministrazioni che hanno adottato tali atti (AA e CDC) rispondono autonomamente e in via diretta e integrale in base alla responsabilità individuabile in capo al singolo Ente senza facoltà di rimborso spese di cui all'art. 3 delle spese legali derivanti.

6. CALENDARIO AMMINISTRATIVO DI GARA INDICATIVO

Presumendo un regolare svolgimento dell'attività amministrativa, si programma di compiere le seguenti attività entro

- Il 20/06/2018 stipula accordo tra la CDC e le AA interessate
- Il 10/07/2018 approvazione capitolato e allegati tecnici; stesura e invio bozza bando di gara e proposte per elementi di valutazione dell'offerta
- Il 01/08/2018 approvazione bando di gara
- Il 15/12/2018 esecutività e stipula accordo quadro e decorrenza adesione contratti delle AA

Il presente è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma del DPR 131/1986. Per quanto non espressamente indicato viene data per richiamata la normativa applicabile in materia alla data di decorrenza della validità del presente.

Letto ed approvato,

Per la Centrale di Committenza

Per l'Amministrazione Aggiudicatrice

Data _____